RELATIVA AI PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLE ALLUVIONI DEL PRIMO SEMESTRE 1905 E DALL'URAGANO DEI 23 E 25 GIUGNO 1905

Art. 10

Le disposizioni della legge 19 maggio 1904, n. 185, per la concessione e trasformazione di prestiti agli enti locali, sono applicabili alle Provincie, ai Comuni e ai loro consorzi, della regione veneta, ai seguenti scopi:

a) per la trasformazione dei prestiti concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti fino al 30 giugno 1905;

b) per il riscatto di altri debiti contratti fino al 30 giugno 1905;

c) per i prestiti nuovi da servire all'esecuzione di opere debitamente autorizzate.

La Commissione Reale, istituita dalla leggo 17 maggio 1900, n. 173, estendera' le sue funzioni, di cui all'art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 185, ai prestiti ed alle trasformazioni di cui nel presente articolo.

Versione in vigore dal 12 agosto 1905, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905
Estremi	Legge 13 luglio 1905, n. 400
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1905

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-ai-provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalle-alluvioni/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it